

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Roma, li 12 gennaio 2009

Prot. n° 922/6

Trenitalia S.p.A.
Dott. Marco Romani
Direttore
Risorse Umane e Organizzazione

Dott. Gervasio Galiena
Responsabile
Personale e Organizzazione
Direzione Passeggeri N/I

Oggetto: RFR che diventa diurno per ritardo del treno

Quello che evidentemente in programmazione sarebbe stata una chiara violazione contrattuale viene affidato all'interpretazione ed alla gestione costruendo turni al limite della normativa, ma la sostanza non può cambiare: ciò che violazione contrattuale è, rimane tale.

La questione è stata sollevata dal personale di macchina della Divisione Passeggeri di Pisa che nella giornata 9 sono comandati dal turno, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, a svolgere un riposo fuori residenza in cui la prestazione precedente al riposo termina a Roma Termini alle ore 4.30. I frequenti ritardi del treno 761 determinano l'arrivo effettivo dopo le 5.00, trasformando quello che era in sede di programmazione, seppure al limite normativo, un riposo fuori residenza notturno (usufruibile prima delle ore 5.00) in un riposo fuori residenza diurno.

L'art. 22 dell'Accordo di Confluenza al punto 2.5.1 precisa che in caso di RFR giornaliero è necessaria l'esplicazione della procedura negoziale, ma data la delicatezza della prestazione richiesta impone inoltre dei limiti: "*RFR minimo fissato a 6 ore consecutive*" ed "*entrambe le prestazioni lavorative afferenti lo stesso RFR sono collocate nella fascia oraria 5.00-24.00 della stessa giornata solare*". In sede di gestione, tra l'altro di criticità quotidiane e conosciute, non è ovviamente possibile superare il dettato contrattuale, molto più nel caso di specie quando il PdM ha svolto la prestazione precedente il RFR nella fascia notturna.

E' a tutti noto che riposare di giorno non è la stessa cosa che farlo di notte, tanto che lo svolgimento di prestazioni notturne a parità di ore di lavoro ha una retribuzione diversa che trova proprio nel disagio sofferto la sua giustificazione e gode di limiti minimi di riposo giornaliero afferente maggiori.

Richiamare il Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che dà attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, non è ammissibile in virtù del rapporto tra l'autonomia collettiva e la legge o atti aventi valore di legge. L'autonomia privata è subordinata alla legge, nel senso che le norme di legge predispongono un livello di tutela minima per i lavoratori mediante norme unilateralmente inderogabili ed il contratto collettivo, in linea generale, può apportare deroghe migliorative al trattamento dei lavoratori, ma non può dettare disposizioni peggiorative della tutela predisposta dalla legge (Cass. 26.5.2000, n. 6928). Quindi il rapporto tra contratto collettivo e legge, salvo diversa disposizione, è ispirato alla regola della derogabilità *in melius*/inderogabilità *in peius* e la clausola del contratto collettivo che detti una disciplina contrastante e peggiorativa rispetto alla normativa di legge sarà nulla.

Questo schema, fondato sui canoni della inderogabilità unilaterale della legge e del *favor* per il lavoratore, ci impone di far valere l'art. 22 dell'Accordo di Confluenza.

E' dunque necessario affrontare e definire una volta per tutte la questione evitando comportamenti non omogenei sul territorio ed in palese violazione delle disposizioni vigenti.

Attendiamo un Vostro sollecito riscontro, informandoVi che, comunque, daremo indicazioni al personale che dovesse trovarsi nelle condizioni di terminare un servizio come quello in questione dopo le ore 5.00, di mettersi a disposizione del Capo Deposito distributore affinché gli comandi un servizio conforme al dettato contrattuale, il quale, in ogni caso, non prevede il riposo fuori residenza diurno afferente ad un servizio notturno.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Pietro Serbassi

